



DIPARTIMENTO II – TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
C.d.R. AREE VERDI

REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO

REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO – PUBBLICO E PRIVATO – A
TUTELA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DELLA
SPEZIA

CAPITOLO I

FINALITA' E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità

Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltretutto per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.

Il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata.

Le finalità del Regolamento sono le seguenti:

- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
- favorire l'uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti;
- incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.

- tutelare con particolare attenzione il patrimonio arboreo presente che risente di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature svolte con poca professionalità.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del Comune della Spezia ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.

In stretta correlazione fitosociologica, ecologica ed estetica con il verde pubblico, si pone il verde privato che può giungere a rivestire un'importanza notevolissima, per estensione o per qualità. Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi di proprietà della Città e alle aree private presenti nel territorio comunale.

L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito elencati:

- parchi e giardini pubblici e privati;
- parchi e giardini storici pubblici e privati;
- alberate stradali;
- alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
- prati e coltivi;
- banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
- arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- sponde fluviali;
- aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- boschi e zone boscate;
- verde di uso collettivo in carico a gestori diversi (Aziende Sanitarie Locali, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Aziende ed Enti pubblici, Enti locali diversi)

CAPITOLO II

RUOLI, FUNZIONI E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 3 – I cittadini

I cittadini sono chiamati a:

- difendere il verde dalle azioni che vadano contro i principi e le norme del regolamento;
- partecipare attivamente, tramite gli strumenti previsti dallo stesso, ai momenti consultivi e di co-progettazione;
- concorrere alla gestione degli spazi verdi tramite forme di adozione.
- hanno diritto ad essere adeguatamente e per tempo informati riguardo a piani, progetti ed interventi sul verde ed a poter esprimere opinioni in forma consapevole attraverso organismi partecipativi

Art. 4 – L’Ufficio Progettazione e Manutenzione Aree Verdi Comunali

L’Ufficio Progettazione e Manutenzione Aree Verdi sarà di seguito denominato C.d.R Aree Verdi.

E’ l’organo tecnico dell’Amministrazione Comunale preposto a realizzare:

- attività di consulenza e di supporto ai cittadini, veicolando informazioni sulle modalità di utilizzo del verde e sulle corrette tecniche colturali coerenti al Regolamento nonché le attività formative;
- le procedure informative previste al riguardo degli interventi sul verde realizzati dall’Amministrazione;
- la cura delle pratiche previste per gli interventi dei privati;
- il supporto tecnico ai Comitati di gestione previsti dal Regolamento;
- le procedure informative a favore della cittadinanza previste per quanto riguarda gli interventi sul verde realizzati dall’Amministrazione

Gli interventi che interessano il patrimonio verde pubblico, esistente o da realizzare, sono soggetti al parere preventivo C.d.R. Aree Verdi. Il parere verte sugli aspetti agronomici ed è di norma vincolante.

Art. 5 – Il Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale – Labter

E’ la struttura del Servizio Ambiente del Comune della Spezia dedicata a:

- realizzare interfaccia di comunicazione tra cittadini, associazioni ed Amministrazione comunale, in particolare collaborando con il Tavolo del Verde;
- promuovere i momenti partecipativi (Forum, Tavoli di co-progettazione) e realizzare facilitazione negli stessi;

- realizzare attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione in merito ai principi generali del Regolamento comunale, sia nei confronti delle scuole che dell'intera cittadinanza;
- supportare i Comitati di gestione previsti dal Regolamento comunale.
- supportare il C.d.R. Aree Verdi per quanto attiene le procedure informative verso la cittadinanza, da realizzarsi in base al precedente regolamento

Art. 6 – Forum di Agenda del Verde

E' l'organismo assembleare attraverso il quale i cittadini ed i soggetti portatori di interessi vengono coinvolti nei processi costruttori di conoscenza ed in quelli decisionali in merito ad aspetti pianificatori, programmatori e progettuali.

E' inoltre l'ambito deputato al confronto tra i componenti della società civile e gli organismi con specifiche competenze istituzionali in merito (Amministrazione comunale, Agenzie per la Salute e l'Ambiente, Aziende Municipalizzate).

Art. 7 – Tavolo del Verde

Il Tavolo Verde è costituito dalle associazioni che richiedano di farne parte, con apposita domanda, presso l'assessore del Verde Pubblico entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno.

Il Tavolo così costituito ha durata annuale e svolge i seguenti ruoli:

- monitora lo stato dell'ambiente riguardo il tema del verde urbano nonché l'efficacia degli strumenti attivati dal regolamento e dalle azioni che ne susseguono;
- funzione di ascolto nei riguardi delle istanze espresse dalla cittadinanza (in particolare attraverso l'organismo del Forum del Verde) anche mediante la collaborazione con l'Ufficio Decentramento e Partecipazione;
- concorre alla realizzazione pratica di azioni scaturite dai processi partecipati nello spirito dei principi normativi del Regolamento comunale (diffusione della cultura e cura del verde).

Art. 8 – Tavoli di co-progettazione

Sono costituiti dall'Amministrazione, anche su proposta degli altri organi, per l'ideazione e/o la progettazione partecipata riguardo specifiche azioni. Vi partecipano tutti gli attori potenzialmente interessati per tema o ambito territoriale.

Sono finalizzati a realizzare, sin dalla fase di ideazione, la progettazione condivisa di programmi ed azioni specifiche, nonché a sviluppare le migliori forme di partenariato per la loro attuazione.

Art. 9 – Comitati di gestione

Sono organismi che coinvolgono associazioni e cittadini nella gestione di aree verdi di quartiere, anche scolastiche, o di ambiti specifici di giardini pubblici come ad esempio le aree dedicate ai cani. Possono adottare spazi degradati o residuali per effettuarne un utilizzo socialmente utile come ad esempio gli orti urbani.

Sono convenzionati con l'Amministrazione, incentivati sotto forma di fornitura dei materiali, supporto tecnico-scientifico e tutelati da polizze assicurative.

Art. 10 – Procedure informative

Gli interventi di realizzazione e manutenzione del verde devono essere preceduti da una azione di informazione dei soggetti potenzialmente interessati e della cittadinanza in genere.

Il principio generale è quello di rendere edotti i cittadini (precedentemente agli interventi) di quali azioni si vada a realizzare e per quali finalità.

Le modalità di informazione potranno variare in relazione al tipo di intervento e dovranno realizzarsi sia tramite comunicazione mezzo stampa, che tramite le pagine web istituzionali, che tramite affissione di cartellonistica di cantiere.

CAPITOLO III

PROMOZIONE AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE

Art. 11 – Promozione della cultura del verde

Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde.

L'Amministrazione comunale informa la cittadinanza sugli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Art. 12 – Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla città a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata mediante stipula di apposita convenzione, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.

Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere, realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, ed eventualmente della possibilità di organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor.

L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente con il C.d.R. Aree Verdi e sottoscritto dalle parti.

CAPITOLO IV

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 13 – Pianificazione

Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in continua evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità

specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio sono ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni dell'intero sistema.

Art. 14 – Programmazione

Per affrontare razionalmente la gestione del patrimonio il C.d.R. Aree Verdi, direttamente o tramite un soggetto affidatario, redige un programma nel quale sono specificati gli ambiti territoriali di intervento, i tipi di intervento da condurre in ogni ambito, i tempi degli interventi e delle procedure di informazione e consultazione della cittadinanza ad essi collegati.

Per giungere alla definizione del programma annuale il C.d.R. Aree Verdi elabora una proposta che viene presentata e discussa all'interno del Forum, in un processo di consultazione tra tecnici e non tecnici che porta alla versione definitiva. La proposta finale è accessibile e pubblicizzata nelle sedi dei "Centri Civici" e resa disponibile anche in rete.

Art. 15 – Manutenzione programmata

Gli interventi prevalenti sul patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione programmata. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza la componenti del sistema verde e lo svolgimento delle quali viene previsto e incluso nel programma.

CAPITOLO V

INTERVENTI SUL VERDE: NORME DI CARATTERE GENERALE

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano pubblico esistente nel territorio comunale, sia di proprietà diretta dell'Amministrazione comunale, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dallo stesso Ente.

Art. 16 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento comunale e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.

Per manutenzione ordinaria si intendono quelle pratiche eseguite regolarmente, allo scopo di mantenere le aree verdi in uno stato di fruibilità e buon funzionamento.

La manutenzione straordinaria, invece, comprende quegli interventi eseguiti solo quando necessario, al fine di migliorare le aree e mantenerne la disponibilità nel tempo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento comunale, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

L'Amministrazione comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di proprietà o in affidamento con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici, soggetti privati e attraverso associazioni di volontariato.

Art. 17 – Manutenzione di parchi e aree verdi pubbliche, private ad uso collettivo, in concessione, affidamento o convenzione

I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, verde in carico all'A.R.T.E, alla Provincia della Spezia, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati ed osservando i principi generali della corretta manutenzione del verde.

I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono parchi ed aree verdi comunali, in concessione, affidamento o convenzione devono essere previamente autorizzati dal C.d.R. Aree Verdi del Comune.

C.d.R. Aree Verdi in caso di inottemperanza o mancato rispetto delle prescrizioni potrà proporre la revoca della concessione, affidamento o convenzione e in tutti i casi dovrà determinare il valore ornamentale da addebitarsi a carico di chi ha compiuto l'illecito.

Art. 18 - Salvaguardia di siepi, arbusti e macchie arbustive

Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato:

1. il loro danneggiamento
2. la loro estirpazione
3. la potatura effettuata nel periodo primaverile, al fine di salvaguardare la nidificazione dell'avifauna (Legge 157/92).

Viene fatta eccezione solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e/o cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.) previamente documentata ed autorizzata dal C.d.R. Aree Verdi.

Art. 19 - Salvaguardia delle alberature

Tutte le alberature del territorio comunale costituiscono patrimonio ambientale della città e come tali sono tutelate.

Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di abbattere gli alberi aventi le caratteristiche specificate nella successiva tabella A ed è fatto rigorosamente obbligo di conservarli.

Per altezza si intende l'altezza dell'albero a maturità e la circonferenza del fusto deve essere misurata ad un'altezza di cm. 100 dal colletto. Sono riportati esempi di specie per ogni classe di grandezza. In ogni caso il parametro di riferimento sarà la circonferenza associata alla specie della classe di riferimento. Per un elenco più completo ma non esaustivo consultare l'Allegato C.

Tabella A

Classe di grandezza	Misura minima della circonferenza del fusto	Esempi di specie (indicativo non esclusivo)
1 ^a grandezza (altezza a maturità > 25 metri)	cm. 45	platano, farnia, tiglio, pino, cedro, abete, pioppi
2 ^a grandezza (altezza a maturità 15-25 metri)	cm. 35	acero, magnolia, roverella, bagolaro, salice, robinia
3 ^a grandezza (altezza a maturità < 15 metri)	cm. 25	gelso, pruno da fiore, albero di Giuda, pero da fiore

E' vietato abbattere le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20 e gli alberi da frutto aventi circonferenza del fusto, misurata a cm. 100 dal colletto, superiore a cm 80 e se non allevati a scopo produttivo.

E' vietato l'abbattimento degli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, o in sostituzione di quelli disseccatisi entro due anni dalla loro messa a dimora nei nuovi impianti

Art. 20 – Salvaguardia degli specchi d’acqua e dei corsi d’acqua minori

A distanza inferiore a m 25 da specchi e corsi d’acqua debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) è vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive invasive;
- b) è vietata l’estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- c) l’eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d’acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento;
- d) per le nuove piantumazioni, sono da preferire specie vegetali autoctone;
- e) la pulizia dei canali e degli specchi d’acqua pubblici sarà effettuata al di fuori del periodo primaverile, al fine di salvaguardare la nidificazione dell’avifauna secondo la Legge 157/92.

Art. 21 – Abbattimenti di alberature: principi generali

In accordo con i principi guida della strategia “La Città del Verde”, il Comune di La Spezia si impegna ad evitare l’abbattimento di alberi a meno che non sia assolutamente necessario.

Nel casi in cui la pianta sia abbattuta abusivamente o sia morta a seguito di danno di terzi, il Comune si riserva il diritto di chiedere l’indennizzo, in base alle metodologie di stima del valore ornamentale descritte all’allegato A.

E’ vietato l’abbattimento di interi filari. Eventuali abbattimenti di interi filari devono essere previsti in ambito di pianificazione, predisponendo contestualmente il rinnovo del patrimonio arboreo.

E’ vietato eseguire abbattimenti di alberature nel periodo primaverile, al fine di tutelare la riproduzione dell’avifauna, fatti salvi casi particolari debitamente documentati ed autorizzati.

L’abbattimento delle alberature è disciplinato dagli articoli seguenti.

Art. 22 – Abbattimenti di alberature pubbliche

Premesso che ogni opera pubblica di impatto rilevante deve essere sottoposta alla procedura di Verifica di Impatto Ambientale, il C.d.R. Aree Verdi è tenuto a partecipare al procedimento rilasciando in tale sede parere vincolante circa il valore ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.

L’abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, quando non realizzato direttamente dal C.d.R. Aree Verdi, è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole del predetto C.d.R.

Sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di alberi di proprietà pubblica richiesti da soggetti privati. I richiedenti, nel caso venissero autorizzati, sono inoltre tenuti a versare anticipatamente al

Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia di stima del valore ornamentale descritta all'allegato A.

Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del bilancio comunale vincolato al miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

Art. 23 – Abbattimenti alberature in aree private sottoposte a vincoli

Per gli abbattimenti di alberi in aree private sottoposte a vincoli paesaggistici (es. D.Lgs 42/04), deve essere richiesta ed ottenuta preventiva autorizzazione.

La richiesta di abbattimento va presentata agli Uffici del Servizio Edilizia comunale che, tramite la Commissione Edilizia esprime parere solo a seguito di pronunciamento vincolante del C.d.R. Aree Verdi.

Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità accertata dai competenti Uffici comunali può essere emessa specifica ordinanza di abbattimento.

Per quanto concerne la compensazione degli alberi abbattuti, il C.d.R. Aree Verdi indicherà le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto per le piantumazioni di compensazione da svolgersi a cura e spese del privato proprietario anche su aree di proprietà del Comune.

La compensazione avverrà mediante calcolo del valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati (Allegato A).

In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.

Fanno eccezione gli alberi morti, gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie, per evidenti ragioni di pubblica incolumità o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.

Art. 24 - Abbattimenti alberature in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza preventiva autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite dalle normative esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio.

Per altezza si intende l'altezza dell'albero a maturità e la circonferenza del fusto che deve essere misurata ad un'altezza di cm 100 dal colletto.

Nella sottostante tabella "B", sono riportati esempi di specie per ogni classe di grandezza; per un elenco più esaustivo si rimanda all' Allegato C del presente regolamento.

In ogni caso il parametro di riferimento sarà la circonferenza associata alla specie della classe di riferimento.

Tabella B

Classe di grandezza	Misura della circonferenza del fusto	Esempi di specie (indicativo non esclusivo)
1^ grandezza (altezza > 25 metri)	cm. 45	platano, farnia, tiglio, pino, cedro, abete, pioppi
2^ grandezza (altezza 15-25 metri)	cm. 35	acero, magnolia, roverella, bagolaro, salice, robinia
3^ grandezza (altezza < 15 metri)	cm. 25	gelso, pruno da fiore, albero di Giuda, pero da fiore

Sono soggetti a richiesta di autorizzazione, rilasciata dal C.d.R. Aree Verdi, tutti gli abbattimenti che il privato intende effettuare per le alberature che hanno dimensioni maggiori a quelle indicate nella tabella precedente.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al C.d.R. Aree Verdi, corredata da appropriata documentazione. Di seguito si forniscono le necessarie istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta:

- Il richiedente deve essere proprietario, amministratore del terreno o comunque avere titolo legale per richiedere l'abbattimento. Se il richiedente proprietario è impossibilitato per vari motivi allo svolgimento della pratica, deve delegare un suo rappresentante compilando l'apposito paragrafo in fondo al modulo.
- Nella richiesta di autorizzazione all'abbattimento è necessario specificare il numero di alberi per i quali si richiede l'autorizzazione, la specie, l'altezza approssimativa.
- E' necessario specificare l'esatta ubicazione dell'albero indicando la via, il numero civico e i dati catastali (numero del foglio e mappale).
- La motivazione della richiesta deve essere dettagliata. E' utile specificare lo stato sanitario della pianta, la vigoria, la stabilità, l'inclinazione, il tipo di terreno in cui è radicata (se in piano o in scarpata). Evidenziare se lo stato dell'albero compromette l'incolumità pubblica e privata. E' inoltre utile specificare se è intenzione del proprietario sostituire la pianta da abbattere con un'altra anche di specie diversa.
- Verificare, soprattutto in presenza di edifici, che il terreno non sia vincolato da atti di sottomissione che impongano al proprietario di mantenere un determinato numero di alberi.
- Le fotografie devono essere almeno due, per ogni albero di cui si chiede l'abbattimento, a stampa, nitide, a colori, nelle quali si dovrà identificare l'ubicazione dell'albero ed evidenziare i presupposti che giustificano l'abbattimento (inclinazione, carie, marcescenze, seccume, avversità parassitarie).

- Allegare una copia della planimetria catastale con evidenziata l'area d'intervento e la posizione precisa degli alberi.

Nella mappa catastale del Comune della Spezia è necessario ingrandire la zona in cui trova l'area di intervento.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione all'abbattimento sia motivata dalla presunta pericolosità dell'albero e dal momento che la valutazione di stabilità dello stesso è materia complessa ed articolata, che necessita di competenze specifiche ed elevata professionalità, il Comune si riserva la facoltà di chiedere al richiedente una perizia redatta da un professionista (dottore agronomo o dottore forestale) in cui si dimostri l'effettiva pericolosità dell'albero.

Tale perizia dovrà essere redatta secondo il Protocollo S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura onlus) sulla valutazione di stabilità degli alberi.

L'autorizzazione all'abbattimento ha la validità di un anno dal rilascio, decorso il quale deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

Prima di approvare abbattimenti, nell'ambito di progetti per opere di riqualificazione del verde, l'Amministrazione si impegna a sottoporre tali progetti al parere preventivo del Tavolo del Verde.

Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nell'autorizzazione, se sussistono le necessarie condizioni per la reintegrazione.

Relativamente all'individuazione delle alberature in aree private, il cui abbattimento è soggetto ad autorizzazione, nonché relativamente alle modalità di abbattimento stesso, di potatura, cimatura e capitozzatura, il C.d.R. Aree Verdi potrà fornire il necessario supporto tecnico al richiedente per l'individuazione delle alberature da abbattere e si avvarrà del Corpo di Polizia Municipale per le fattispecie sanzionatorie.

Art. 25 – Potature delle alberature programmate e straordinarie

Gli interventi di potatura sulle alberature di proprietà pubblica sono soggette al parere preventivo del C.d.R. Aree Verdi.

Gli interventi di potatura dei platani sono soggetti ad autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di lotta obbligatoria (Allegato B).

Su tutte le alberature pubbliche o private sono vietati i seguenti interventi:

- a) gli interventi di capitozzatura: per taglio a capitozzo si intende la drastica riduzione della cima o di branche laterali di un albero adulto, che interrompe la crescita apicale del fusto e tagli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 12;
- b) gli interventi che comportano una riduzione della chioma maggiore del 70%, stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
- c) la cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus spp*, *Pinus spp*, e *Abies spp* e di altre conifere ornamentali. Viene consentita, previa autorizzazione del C.d.R. Aree Verdi, una potatura di sfoltimento.

Il C.d.R. Aree Verdi competente può concedere deroghe ai divieti di cui al precedente elenco, su presentazione di richiesta motivata e corredata da perizia agronomica, quando esistono seri rischi di incolumità pubblica o non sia possibile operare con nessuna altra tecnica che eviti l'immediato abbattimento dell'albero.

Gli interventi di potatura consentiti, solo se necessari a mantenere le alberature, sono i seguenti:

- potatura di allevamento;
- potatura di rimonda;
- potatura di selezione;
- potatura di contenimento;
- potatura di alleggerimento;
- potatura di messa in sicurezza;
- potatura di innalzamento della chioma;
- pollarding (tecnica detta "a testa di salice")
- taglio di branche morte.

La potatura viene programmata con adeguato anticipo, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature.

Viene definita straordinaria nei casi in cui si manifestino situazioni non prevedibili tali da creare scompensi strutturali alla pianta stessa, con conseguente pericolo di incolumità pubblica. In entrambi i casi, quando si deve eseguire una potatura occorre agire tenendo presente che:

- a) la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero;
- b) l'esposizione frequente della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale;
- c) il taglio dei rami si traduce in una successiva abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono diventare pericolosi;

d) il legno dei monconi dopo il taglio risulta vulnerabile all'attacco degli insetti e dei funghi patogeni.

La potatura delle alberature è comunque vietata nel periodo in cui si verifica la ripresa vegetativa dopo il riposo invernale, nel periodo primaverile di nidificazione, e nel periodo autunnale durante la caduta delle foglie.

Sono fatti salvi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

Parimenti sono fatte salve dalle presenti norme l'abbattimento, le potature delle alberature, siepi, arbusti o macchie arbustive ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale o nel caso in cui sia occultata la segnaletica stradale o sia ristretta la carreggiata, come meglio disciplinato dall' art. 29 del Codice della Strada e dall'art. 29 del presente regolamento.

Art. 26 – Aree di rispetto delle alberature

Per aree di rispetto delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro, il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

Tabella C

Classe di grandezza	Raggio in centimetri
1^ grandezza (altezza > 25 metri)	cm. 400
2^ grandezza (altezza 15-25 metri)	cm. 300
3^ grandezza (altezza < 15 metri)	cm. 200

Entro l'area di rispetto degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.

Sono vietati, salvo specifica autorizzazione per cause di forza maggiore, nell'area di rispetto delle alberature, così come definita nella tabella C, danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali mediante:

- pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo;
- compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi;
- scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;

- deposito o versamenti di sali, oli, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisiche e/o chimiche produca danni o alterazioni alle piante;
- fuoriuscita di gas e altre sostanze dannose alla vegetazione da condutture;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.

Per i nuovi progetti le aree di rispetto degli alberi (Tabella C) possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione del C.d.R. Aree Verdi, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella D

Classe di grandezza	Ampiezza dell'area di terreno nudo
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq.
1^ grandezza (altezza > 25 metri)	6 mq.
2^ grandezza (altezza 15-25 metri)	3 mq.
3^ grandezza (altezza < 15 metri)	1 mq.

Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate od impedimenti fisici non sormontabili, i progetti dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni descritte nella tabella D.

Art. 27 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Tutti i progetti ed i relativi capitolati di esecuzione, riguardanti aree verdi con presenza di alberature o altre piante di particolare pregio, devono prevedere obbligatoriamente un piano di difesa e salvaguardia della vegetazione, redatto da un tecnico abilitato.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

La predetta protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici ed inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere costantemente e correttamente irrigate durante il periodo vegetativo.

Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dal C.d.R. Aree Verdi.

Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dal C.d.R. Aree Verdi l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

Nel caso che un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità parziale o totale di un giardino, potrà essere richiesta al concessionario la posa preventiva di adatti cartelli di avviso rivolti all'utenza. La forma e il contenuto di detti cartelli dovranno essere preventivamente approvati dal C.d.R. Aree Verdi.

Qualsiasi intervento su alberature esistenti, che si renda necessario eseguire nel cantiere per motivi di emergenza, deve essere preventivamente comunicato, con qualsiasi mezzo, all'ufficio comunale competente per i relativi controlli di congruità.

Art. 28 – Scavi in prossimità di alberi

Gli scavi in parchi, giardini e aree verdi devono essere autorizzati dal competente C.d.R. Aree Verdi.

In presenza di alberi la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a quanto riportato nella seguente tabella:

Tabella E

Classe di grandezza	Distanza minima degli scavi
Esemplari monumentali o di pregio	6 m.
1^ grandezza (altezza > 25 metri)	4 m.
2^ grandezza (altezza 15-25 metri)	3 m.
3^ grandezza (altezza < 15 metri)	2 m.

E' fatto obbligo agli Enti o Ditte esecutrici degli scavi di presentare al C.d.R. Aree Verdi il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio ($\leq 1:500$) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli uffici tecnici comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, il C.d.R. Aree Verdi potrà rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopracitate.

Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti in presenza dei tecnici del C.d.R. Aree Verdi precedentemente avvisati.

Per contro il C.d.R. Aree Verdi si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.

Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni quali: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare rimozione di radici e sempre previo assenso scritto del C.d.R. Aree Verdi, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per

mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare il tempo necessario (2 ore circa).

I principi attivi da impiegare saranno di volta in volta prescritti dal C.d.R. Aree Verdi, nell'ambito del parere di competenza.

Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di lotta obbligatoria (Allegato B)

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzione dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante.

I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Art. 29 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada.

I proprietari sono inoltre tenuti ad eseguire la potatura degli alberi, macchie, arbusti e siepi e similari che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, limitandone la fruibilità o occultando gli elementi di arredo urbano, le insegne, i cartelloni pubblicitari e le infrastrutture stradali in genere o che compromettano la vista di eventuali specchi parabolici e la visibilità della carreggiata.

Devono essere rispettare le distanze previste dal Codice Civile e se del caso del Codice della Strada per la loro messa a dimora.

Qualora fossero necessari interventi di abbattimento, è necessario richiedere l'autorizzazione al C.d.R. Aree Verdi.

La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul manto stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 5,00 rispetto al medesimo. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto l'Amministrazione comunale emanerà ordinanza sindacale ingiuntiva degli adempimenti da compiere.

In caso di mancata ottemperanza al dettato ordinatorio o in caso di immediato pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione comunale, senza

ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire l'Amministrazione comunale delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate.

La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

Gli alberi e la vegetazione in genere dei giardini attorno all'abitato o dei terreni scoperti, privati, messi a dimora nelle adiacenze di case devono essere tenuti ad una tale distanza ed altezza da queste e dalle loro aperture da non ostacolarne l'apertura e la ventilazione degli ambienti destinati per abitazione. L'Amministrazione comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi e arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti commi deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale si riserva di prescrivere il reimpianto compensativo tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

CAPITOLO VI

PROGETTAZIONE DEL VERDE

Art. 30 – Principi generali

La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento. E' indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.

La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e valutare opportunamente distanze e sestri di impianto, limitare

il consumo della risorsa idrica e adottare soluzioni consone all'ambiente ed al paesaggio circostante. I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione che prevedono il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi devono prevedere all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori un tecnico del C.d.R. Aree Verdi.

Art. 31 – Procedure e autorizzazioni

Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione alla Città non elaborati direttamente dal C.d.R. Aree Verdi, relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte di apposita Commissione che esprime parere tecnico vincolante.

La Commissione di cui sopra può essere integrata, di volta in volta, da esperti esterni designati dall'Amministrazione comunale, per meglio esaminare aspetti particolari dei vari progetti, soprattutto quando il verde interferisce in modo rilevante con la viabilità, la rete dei trasporti, i vari sottoservizi presenti in città e interventi urbanistici complessi.

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti, interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato del settore (agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde). In tutti i casi, in base alle peculiarità della progettazione ed in base al prevalente interesse ambientale, urbanistico o estetico che si intenda perseguire, i progetti del verde potranno essere redatti da un tecnico abilitato del settore con l'affiancamento di altre figure professionali.

- Incontri preliminari:

allo scopo di inquadrare le diverse problematiche, il progettista incaricato, prima dell'invio del progetto alla Commissione, dovrà richiedere un incontro preliminare al tecnico del C.d.R. Aree Verdi incaricato compilando la relativa scheda di accompagnamento del progetto. Tale scheda, compilata nelle parti necessarie, farà parte degli elaborati progettuali da presentare alla Commissione.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione la Commissione analizza il progetto e rilascia il relativo parere tecnico vincolante.

Prima di rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, qualora la legge lo preveda, la Commissione trasmetterà il progetto agli Enti preposti e/o ai Settori competenti per l'ottenimento dei pareri di competenza e/o delle autorizzazioni necessarie dandone contestuale comunicazione al progettista e, in tal caso, sospendendo il decorso dei termini prescritti.

Analogamente, qualora la Commissione ritenga necessarie modifiche al progetto, trasmetterà la relativa richiesta al progettista, sospendendo anche in questo caso la decorrenza dei termini prescritti.

- **Approvazione del progetto:**

al termine dell'iter di valutazione del progetto la Commissione rilascia il parere tecnico vincolante mediante la predisposizione di uno specifico verbale, successivamente inviato al Richiedente con lettera raccomandata.

Art. 32 – Elaborati progettuali

Gli elaborati costituenti il Progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde, da presentare alla Commissione Aree Verdi completi ed approfonditi in ogni loro parte secondo criterio del progettista, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti:

- relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto meccanizzato, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione;

- capitolato tecnico: i riferimenti puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche delle Manutenzioni Ordinarie del Verde Pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del progetto o da quelli relativi a Nuove Opere a Verde Pubblico.

Deve inoltre contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.;

- computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico al Prezziario Assoverde in vigore oppure a specifica ricerca di mercato;

- tavole di progetto: redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari costruttivi nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;
- documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;
- piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione che deve essere uniformato alla tipologia gestionale in vigore presso il Settore Verde Pubblico (i riferimenti puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche della Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del progetto).

Art. 33 – Realizzazione dei lavori

Una volta ottenuta l'approvazione del progetto da parte delle istituzioni preposte al governo del territorio, il richiedente può procedere alla realizzazione della nuova area verde previa presentazione al C.d.R. Aree Verdi dei seguenti documenti:

A. comunicazione di inizio lavori. Facendo riferimento agli estremi dell'Autorizzazione, attraverso di essa il richiedente comunica la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche, e la data approssimativa di fine lavori;

B. polizza fidejussoria di garanzia per la regola d'arte e l'attecchimento del materiale vivaistico. Al momento della compilazione della scheda di accompagnamento progettuale, al fine di garantire da parte del richiedente una corretta esecuzione e continuativa manutenzione del verde realizzato fino alla presa in carico definitiva di tali opere da parte del C.d.R. Aree Verdi, il richiedente stesso dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Capitolato Generale degli Appalti Municipali. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La cauzione dovrà essere consegnata al C.d.R. Aree Verdi contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

L'importo di detta cauzione dovrà essere non inferiore al 10% del valore delle opere a verde riportate sul computo allegato al progetto autorizzato. La scadenza di tale polizza dovrà coincidere con il termine della stagione agronomica (mesi di ottobre e novembre) successiva alle opere di impianto e/o semina.

Art. 34 – Collaudo e assunzione in carico

Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto autorizzato devono essere sempre eseguite a regola d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.

- Varianti: fatti salvi i cambiamenti rientranti nella discrezionalità riconosciuta dalla normativa vigente al direttore lavori, qualunque variazione progettuale rispetto a quanto autorizzato deve essere necessariamente sottoposta in modo formale all'approvazione preventiva da parte della Commissione. In particolare, nel corso della prima convocazione utile, la Commissione produce una specifica integrazione del parere espresso in origine che verrà inviato tempestivamente al richiedente.

- Comunicazione di fine lavori: deve essere spedita dal richiedente tramite raccomandata, ed entro i 30 giorni successivi il C.d.R. Aree Verdi stabilisce un sopralluogo congiunto per la presa in carico delle aree oggetto dei lavori.

- Diffornità esecutiva: qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici e/o funzionari del C.d.R. Aree Verdi accertino e documentino delle diffornità non sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il richiedente dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate. In tali circostanze, ogni onere manutentivo permane a carico del richiedente.

- Collaudo: dovrà essere effettuato da una figura professionale competente (dottore agronomo, dottore forestale, architetto esperto nel settore o paesaggista) interna all'Amministrazione comunale.

- Presa in carico da parte del C.d.R. Aree Verdi: in caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato nel contempo l'attecchimento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione congiunta di un documento con il quale il C.d.R. Aree Verdi dichiara di prendere in carico da quel momento le opere realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.

- Svincolo della polizza fideiussoria: successivamente alla presa in carico e comunque entro 30 giorni da tale momento, il C.d.R. Aree Verdi provvede a trasmettere all'Istituto erogante ed al richiedente le lettere che autorizzano lo svincolo della polizza fideiussoria.

Nel caso in cui il richiedente abbia trascurato in modo grave l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nell'autorizzazione l'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali

danni, procedendo all'incameramento della cauzione. Tale situazione dovrà essere contemplata nell'atto di collaudo.

Art. 35 – Scelta delle specie

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

In linea di massima la scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, di resistenza a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:

- almeno il 50% di alberi di prima grandezza; 30% di seconda, 20% di terza di cui almeno l'80% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente.
- l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
- la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc.

Per i nuovi insediamenti, in tutto il territorio comunale, è vietato l'utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:

- gli abeti (genere *Abies*);
- i salici piangenti (*Salix babilonica*, *S. x chrysocoma*, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali o naturali nell'ambito di un parco o giardino;
- i nocci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- le betulle (genere *Betula*);
- i faggi (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
- l'ailanto (*Ailanthus altissima* e *A. glandulosa*);

L'utilizzo di tali specie è consentito solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), presentata ed autorizzata dal C.d.R. Aree Verdi.

Art. 36 –Caratteristiche delle piante da mettere a dimora

Così come tutto il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, di provenienza certificata. I fornitori devono soddisfare i requisiti minimi di professionalità e di idoneità delle strutture. I vivaisti, inoltre, sono tenuti a garantire che il materiale commercializzato sia esente da patogeni o parassiti che ne compromettano la qualità (riportati in un allegato del D.M. 14/4/1997 e successive variazioni) e che la varietà sia effettivamente quella dichiarata. Gli esemplari devono essere privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in campo supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.

Gli esemplari scelti devono possedere:

- un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;
- un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;
- una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;
- una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 5,5 - 6 metri; per una pianta con circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere di circa 8 - 10 metri.

Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato da un tecnico del C.d.R Aree Verdi prima in vivaio e quindi verificato sul cantiere d'impianto, al fine di controllare che non vi siano stati danni durante la movimentazione e il trasporto delle piante.

Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare e spiralata, possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.

In linea di principio sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento. Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto".

Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni. Le dimensioni degli alberi di prima grandezza, in zolla, da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 18-20 e 30-35 cm di circonferenza del fusto.

Art. 37 – Epoca e modalità di impianto

Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima dell'apertura delle gemme).

E' vietata la messa a dimora degli alberi in zolla nel periodo che intercorre dalla fine del mese di marzo alla metà del mese di novembre.

Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:

- scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
- preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
- collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca contemporaneamente ad una consistente adduzione di acqua;
- assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
- innaffiare regolarmente;
- mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
- effettuare, se necessario, una corretta e moderata potatura di trapianto.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

Art. 38 – Distanze d'impianto da confini, utenze e linee ferroviarie

Per le piante si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile

Distanza dai confini per i nuovi impianti:

I rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà, piantati rispettando le distanze di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile, possono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone o cose; i tagli dei rami devono essere eseguiti secondo le idonee tecniche agronomiche.

Per gli alberi piantati non rispettando le distanze legali si applica l'art. 894 del Codice Civile.

La distanza minima di semina o piantagione di piante sia dal confine di proprietà, sia da edifici (anche se esistenti sulla medesima proprietà), è determinata dal tipo di pianta in base alla seguente tabella:

Tabella F

Tipo di pianta	Altezza raggiungibile a maturità	Distanza minima dal confine
Rampicante	meno di 15 m	0,3 m
Cespuglio o arbusto potato a siepe	meno di 2,5 m	0,5 m
Arbusto o albero di 4 ^a grandezza	2,5 - 8 m	1,5 m
Albero di 3 ^a grandezza	< 15 m	3 m
Albero di 2 ^a grandezza	15 - 25 m	6 m
Albero di 2 ^a grandezza a chioma "colonnare"	15 - 25 m	4 m
Albero di 1 ^a grandezza	> 25 m	8 m
Albero di 1 ^a grandezza a chioma "colonnare"	> 25 m	5 m

Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità

Tabella G

Prima grandezza Raggio superiore a 6 metri	Seconda grandezza Raggio da 3 a 6 metri	Terza grandezza Raggio fino a tre metri
Ippocastano (Aesculus hippocastanum)	Ippocastano rosso (Aesculus x carnea "Briotii")	Albizzia (Albizzia julibrissin)
Farnia (Quercus robur)	Orniello (Fraxinus ornus)	Ontano nero (Alnus glutinosa)
Platano (Platanus x acerifolia)	Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa)	Langestromia (Lagestroemia indica)
Bagolaro (Celtis australis)	Ginko (Ginkgo biloba)	Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)	Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos "Inermis")	Olivello di Boemia (Eleagnus angustifolia)
Liriodendro (Liriodendron tulipifera)	Carpino (Carpinus betulus)	Cipresso (Cupressus sempervirens)
Magnolia (Magnolia grandiflora)	Robinia (Robinia pseudoacacia)	Nespolo del Giappone (Eryobotria japonica)
Pino da pinoli (Pinus pinea)		Melia (Melia azaderach)
Pioppo bianco (Populus alba)		Pioppo cipressino (Populus nigra "Italica")
Olmo siberiano (Ulmus pumila)		Robinia (Robinia pseudoacacia "umbraculifera")

Leccio (Quercus ilex)		Pero da fiore (Pyrus calleryana)
Quercus x turneri		Salice fragile (Salix fragilis)
Tiglio (Tilia spp.)		Salice da vimini (Salix viminalis)
		Tasso (Taxus baccata)

Distanza dalle strade

Per la distanza dalle strade si fa riferimento, fuori dai centri abitati, all'art.16 commi 6,7 e 8 del CdS ed all'art. 26 del Regolamento di Attuazione e, per le fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati, all'art. 18 CdS.

Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le distanze minime, indicate nella seguente tabella H, per singolo albero, indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Tabella H

Tipo di pianta	Altezza raggiungibile a maturità	Distanza minima
Albero monumentale o di pregio		6 m
Albero di 1 ^a grandezza	> 25 m	4 m
Albero di 2 ^a grandezza	15 - 25 m	3 m
Albero di 3 ^a grandezza	< 15 m	2 m
Arbusto	2,5 - 8 m	1 m

Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21/03/88 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 dalla proiezione al suolo del cavo.

Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli 52 e 55 del DPR del 11/07/80 n.753 e all'articolo 104 del DPR 753/1980, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie indicate nella seguente tabella I

Tabella I

Tipo di vegetazione	Altezza	Distanza minima
alberi	> 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri
arbusti e alberi	< 4 metri	6 metri
siepi	> 1,50 metri	6 metri
siepi	< 1,50 metri	5 metri

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extraurbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 39 – Il verde per parcheggi

Oltre alla documentazione richiesta all'articolo 31 (elaborati progettuali), in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve rispettare le prescrizioni di seguito specificate.

Le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati alle distanze non inferiori a quelle fissate all'articolo 28 del presente Regolamento. Tale distanza si riferisce a quella del filo di scavo e non del manufatto da realizzare.

Le entrate e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori dell'area verde interessata. Eventuali deroghe dovranno essere approvate a livello del progetto preliminare dal Consiglio Comunale.

Scelta delle specie e tipologie di impianto

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche: resistenza del legno, chioma folta e ombrosa, foglia caduca, buona reattività alla potatura, assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti, assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli con conseguenti fastidiose deiezioni, scarsa attitudine alle infestazioni da afidi (melate), assenza di spine.

Sono vietate le piantumazioni di tutte le conifere in genere (*Pinus*, *Cedrus*, *Chamaecyparis*, *Cryptomeria*, *Abies*, *Cupressus*, ecc.).

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico.

Art. 40 – I viali alberati

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica ed età, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

L'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale è vincolato da quanto previsto agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento.

La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

In funzione della larghezza dei marciapiedi si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aree preesistenti rispettando le precedenti norme, secondo la seguente tabella L:

Tabella L

Classe di grandezza	Larghezza dei marciapiedi
1^ grandezza (altezza > 25 metri)	> 4 m
2^ grandezza (altezza 15-25 metri)	da 3 a 4 m
3^ grandezza (altezza < 15 metri)	< 3 m

Oltre alla documentazione prevista all'articolo 31 del presente Regolamento comunale, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa recare alcun danno alla vegetazione esistente.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali d'impianto di nuovi alberi sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varie età e dimensione sui diversi viali.

A titolo esemplificativo la seguente tabella M riporta la durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

Tabella M

Specie	Anni
Acerò spp	40-70
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassino spp	60-80
Ippocastano	70-80
Liriodendron	60-80
Olmo	80-100
Pino domestico	80-100
Pioppo spp	40-60
Platano	100-120
Quercia spp	80-100
Robinia spp	40-50
Sofora	50-70
Tiglio spp	80-100

Deve essere inoltre favorita la diversificazione della specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

Per quanto riguarda l'ambito extraurbano, relativamente alla dotazione e alla gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal

Nuovo Codice della Strada (art.29 par.1,2,3,4; art.16 par. 1,2; art.17; art.18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art.26 par. 6,7,8).

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

Art. 41 – Progettazione di parchi e aree gioco

Come previsto dalla normativa UNI 11123, l'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate, ed incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco e dei parchi sono i seguenti:

- adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
- installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
- facile e sicura accessibilità;
- adeguato posizionamento e orientamento;
- formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
- creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
- creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
- creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
- presenza di fontanelle con acqua potabile;
- presenza di servizi igienici (almeno nelle aree di maggiori dimensioni);
- salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
- utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica, gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature.

Art. 42 – Impianti di irrigazione automatici

Nelle nuove realizzazioni a verde deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte del C.d.R. Aree Verdi, un impianto d'irrigazione completamente automatizzato.

Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione.

Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici.

L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire l'adacquamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile; occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).

Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per semplificare le operazioni di manutenzione.

Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di aree verdi si riscontrasse la necessità di installazione di fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione.

Per rendere possibile la presa in carico da parte del C.d.R. Aree Verdi di un impianto, dovranno obbligatoriamente essere forniti:

- disegno esecutivo dell'impianto realizzato, recante l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori;
- un progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484 nei capitoli 1-2-3-4.

I proprietari e/o concessionari responsabili degli impianti di irrigazione sono inoltre tenuti a monitorarne il corretto funzionamento, evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia pedonale che viabile, per diminuire il rischio di incidenti; sono altresì obbligati ad intervenire tempestivamente in caso di guasti.

Nel periodo invernale l'impianto di irrigazione dovrà essere svuotato onde evitare rotture o sversamenti e conseguenti formazioni di ghiaccio.

CAPITOLO VII

FRUIZIONE DELLE AREE VERDI E NORME DI CARATTERE GENERALE A TUTELA DEL VERDE

Art. 43 – Ambiti di applicazione

Le norme del presente Capitolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati.

Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

L'Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini integrativi del presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.

L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Art. 44 – Accesso ai parchi e giardini

A tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso al pubblico, nell'arco delle ore giornaliere previste dalle diverse regolamentazioni e disposizioni.

Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'apertura e la chiusura dei parchi ad associazioni di volontariato tramite apposita convenzione o apposito custode.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a

nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Art. 45 – Divieti comportamentali e utilizzi impropri degli spazi verdi

Negli spazi verdi non sono ammessi comportamenti che compromettono la vegetazione e gli spazi circostanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

1. il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
2. l'accatastamento di materiale infiammabile;
3. l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
4. l'impermeabilizzazione del suolo;
5. gli scavi non autorizzati;
6. il versamento di sali, acidi o sostanze che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
7. l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
8. il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
9. danneggiare e imbrattare la segnaletica;
10. danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
11. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
12. distruggere o sottrarre nidi e uova, salvo se non diversamente autorizzato;
13. la cattura di animali selvatici, ad eccezione delle catture singole autorizzate ed a scopo di ricerca;
14. raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
15. calpestare le aiuole fiorite;
16. calpestare le aiuole;
17. lasciare che gli animali vaghino liberamente e calpestino le aiuole;
18. abbandonare animali;

19. qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
20. scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
21. circolare con veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli autorizzati (art.46);
22. l'abbruciamento di vegetali;
23. coricarsi o bivaccare sulle aiuole e tappeti erbosi, coricarsi sulle panchine e altri manufatti utilizzandoli come giaciglio nonché sedersi sulle sponde delle panchine;

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, sono considerati utilizzi impropri degli spazi verdi e quindi atti vietati:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi standardi e striscioni pubblicitari mediante l'uso di supporti;
- c) ancorare strutture di qualsiasi genere agli alberi ed ai loro tutori;
- d) mettere a dimora piante senza l'assenso dell'Ufficio Aree Verdi;
- e) raccogliere i frutti pendenti, nonché compiere altri atti consimili sulle aree. Il consenso deve risultare da atto scritto da esibire agli agenti;
- f) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti;
- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona maggiorenne secondo la normale diligenza. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
- j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- k) effettuare operazione di pulizia e nettezza personale;
- l) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- m) tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;

- n) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro;
- o) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e neviccate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini;
- p) utilizzare apparecchiature di riproduzione musicale, audio visiva e sonora in genere, recando molestia alle persone e disturbo della quiete;
- q) l'utilizzo improprio di tutte le attrezzature;

Il trasgressore, laddove necessario, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla rimozione delle opere abusive pena esecuzione in danno, nonché l'eventuale risarcimento dei danni prodotti.

Nelle aree soggette ad uso pubblico devono essere rispettate tutte le norme del presente regolamento intese a garantire l'ordinato e sicuro uso del bene da parte della collettività.

Le sanzioni previste dal presente regolamento sono applicabili, salvo che non sia diversamente stabilito da leggi vigenti o che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 46 – Accesso di veicoli a motore nelle aree verdi

In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
- b) veicoli di soccorso;
- c) veicoli di vigilanza in servizio;
- d) veicoli di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) veicoli di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) veicoli destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- g) veicoli destinati al carico/scarico merci, per attività produttive all'interno dell'area in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Tutti i veicoli sopraindicati, ad eccezione di quelli definiti alle lettere a), b), c) dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata rilasciato dal C.d.R. Aree Verdi.

Art. 47 – Biciclette e velocipedi

Nei parchi e giardini è vietato l'accesso alle biciclette e velocipedi, ad esclusione delle biciclette per bambini sino a 10 anni che devono essere condotte con normale diligenza.

Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bike per evitare pericoli per gli utenti, danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi.

Inoltre è vietato il deposito e/o l'abbandono di velocipedi e veicoli a due ruote sulle aiuole e a ridosso di alberi e/o dei loro tutori.

Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

Art. 48 – Giochi e attività sportive

Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.

E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori elettrici, a scoppio a combustione interna o esterna.

E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori elettrici, a scoppio a combustione interna o esterna.

E' vietato l'uso del pallone a bambini di età superiore ad anni 10.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore, o inferiore, a quella indicata sulle stesse.

Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai animali.

L'attività ludico o sportiva in forma organizzata e di gruppo è consentita, previa autorizzazione, purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi e non arrechi lordura all'area autorizzata.

Art. 49 – Aree destinate ai cani e accesso degli animali nelle aree verdi

Di norma l'accesso degli animali nei parchi chiusi o recintati è vietato.

L'accesso degli animali nei giardini e nelle aree verdi è consentito salvo che non sia diversamente stabilito da apposita segnaletica.

Nel caso in cui l'accesso sia consentito si rimanda alle norme del vigente regolamento di detenzione e tutela animali.

Per quanto riguarda le aree sgambatura cani gestite dall' Amministrazione Comunale, la disciplina è dettata dall' apposito regolamento comunale delle aree di sgambatura cani.

È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti.

CAPITOLO VIII

NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA

Art. 50 – Strategie di difesa fitosanitaria

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 500 del Codice Penale - Diffusione delle malattie delle piante o degli animali), prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;

- scarso impatto ambientale, in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.) In relazione al prodotto impiegato può essere necessario delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori è comunque sempre opportuno effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito. I trattamenti sui viali e/o in ambienti urbani (con la sola esclusione dei trattamenti endoterapici) devono essere comunicati, a cura e spesa dell'esecutore dei trattamenti stessi, con almeno 48 ore di anticipo ai residenti interessati.

Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccogliarli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini;
- le specie più pericolose (quali, ad esempio *Thaumetopoea* spp, vespe e calabroni) vivono in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), pertanto, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.

Art. 51 – Decreti di lotta obbligatoria

Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti principalmente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti (Allegato B). I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni in cui si trovano piante colpite dai patogeni oggetto di lotta obbligatoria, devono comunicarne immediatamente la presenza al Servizio Fitosanitario Regionale.

Quest'ultimo stabilirà le modalità di intervento più idonee in base a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

CAPITOLO IX

NORME A TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E GIARDINI STORICI

Art. 52 – Criteri per l'individuazione degli alberi di particolare pregio

Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento, i soggetti individuati come alberi di pregio – Legge 14 gennaio 2013 n. 10 ss.mm.ii. e D.M. 23.10.2014 – sono soggetti a particolare tutela in base a quanto prescritto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Il Comune può individuare autonomamente alberi di particolare pregio previa valutazione motivata del C.d.R. Aree Verdi anche tenendo conto delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, ordini professionali.

Qualora emergano caratteristiche tali da far ritenere la sussistenza dei presupposti per un possibile riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale, il Comune provvede a segnalare il caso agli organi preposti ai sensi della normativa vigente.

Art. 53 – Interventi sugli alberi di particolare pregio

Con riferimento all'art.9 del D.M. 23.10.2014 tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di particolare pregio devono essere autorizzati dal Comune previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato. Qualora gli alberi, oggetto di modifica della chioma o dell'apparato radicale, presentassero patologie per le quali siano previsti interventi di lotta obbligatoria sarà necessario acquisire preventive indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Il mancato adempimento delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione determina l'automatica revoca della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni. Per quanto riguarda gli alberi tutelati dalla normativa vigente, gli interventi sono da considerarsi eccezionali ed autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario. Il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Art. 54 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di particolare pregio

In caso di abbattimento autorizzato di alberi di particolare pregio, in sostituzione degli stessi dovranno essere poste a dimora piante della stessa specie, come indicato nella seguente tabella N, salvo diverse disposizioni del Comune.

Tabella N

Albero abbattuto	Impianto sostitutivo
Diametro inferiore a 50 cm. ($\varnothing < 50$ cm.)	n.1 pianta classe di circonferenza minima 6-8 cm.
Diametro da 50 cm a 100 cm (50 cm. $\leq \varnothing < 100$ cm.)	n.1 pianta classe di circonferenza minima 8-10 cm.
Diametro superiore a 100 cm ($\varnothing \geq 100$ cm.)	n.1 pianta classe di circonferenza minima 10-12 cm

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 100 cm. dal colletto.

Art. 55 – Individuazione e salvaguardia dei parchi, giardini storici e di pregio

Per parco, giardino storico, o di pregio si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale, artistico, naturalistico e botanico, presenta un interesse pubblico. Come tale, deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

Il Comune della Spezia tutela e valorizza i parchi e i giardini storici presenti sul territorio comunale.

Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi:

- sulle quali è stato posto apposito vincolo legislativo in base alle Leggi vigenti;
- annesse agli edifici di proprietà di Enti Pubblici con più di 50 anni;
- annesse a edifici di culto e/o di proprietà di Enti Religiosi con più di 50 anni; Inoltre, si individuano come parchi e giardini storici i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo in base alla normativa vigente.

La salvaguardia dei parchi e giardini storici esige che essi, una volta individuati, vengano catalogati.

Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge, ad esclusione di quelli manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio della Liguria.

Per la tutela di tali aree verdi è vietata la realizzazione di opere come costruzioni interrato od altro che coinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde o la stessa quota del patrimonio arboreo radicato sull'area.

Qualora nelle aree verdi interessate siano stati rinvenuti, o è presumibile che possano essere rinvenuti, reperti archeologici, la richiesta di autorizzazione dovrà essere indirizzata anche alla Soprintendenza Archeologica della Liguria.

Il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti nell'area.

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

Fatte salve le prescrizioni delle normative di legge e le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà pubbliche non eseguito direttamente dal C.d.R. Aree Verdi, deve essere da questo autorizzato in base a quanto previsto dal presente Regolamento comunale.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.

Tali progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze.

Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata comunque vincolate dalle normative precitate, è necessaria la preventiva autorizzazione qualora interessino direttamente o indirettamente le alberate presenti. Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Nel caso degli edifici tutelati per legge, tali analisi dovranno essere sottoposte alle competenti Soprintendenze; negli altri casi agli Uffici comunali competenti in materia.

La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato nel presente Regolamento comunale. Qualora il progetto di restauro o di ripristino del giardino in questione non segua le procedure sopra riportate, al proprietario del fondo sarà comminata la sanzione amministrativa prevista.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 – Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, di ordinanze e di deliberazioni comunali le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art.7 bis del Testo Unico Ordinamento Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art.16 della legge n.689/1981.
3. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.16 della legge n.689/1981, come modificato dalla legge n.125/2008, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista.
4. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono stabiliti i seguenti diversi importi del pagamento in misura ridotta:
 - 1) per le violazioni di cui all'art. 18 comma 1 numero 2; all'art. 19 comma 2; all'art. 24 comma 5; all'art. 25 comma 3 - lettere a, b, c; all'art. 26 comma 3; all'art. 27 comma 3; all'art. 28 comma 2; all'art. 45, comma 2 - lettere e, l, m; si applica la sanzione amministrativa di € 300,00;
 - 2) per le violazioni di cui all'art. 20 comma 1 - lettera b; all'art. 21 comma 4; all'art. 25 comma 1; all'art. 25 comma 8; all'art. 28 comma 7, 11 e 12; all'art. 45 comma 1 - numeri 5, 6, 7, 10, 12, 13, 21, 22 e 23, comma 2 - lettere a, h, p; all'art. 46 comma 1; si applica la sanzione amministrativa di € 200,00
 - 3) per le violazioni di cui all'art. 18 comma 1- numero 1; all'art. 20 comma 1- lettera e; all'art. 20 comma 1- lettera a; all'art. 27 commi 5 e 6; all'art.28 comma 1; all'art. 45 comma 1 - numeri 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 18 e 20, comma 2 - lettere c, i, j; all'art. 48 commi 1 e 4; si applica la sanzione amministrativa di € 100,00;
 - 4) per le violazioni di cui all'art. 18 comma 1- numero 3; all'art. 27 comma 14; all'art. 45 comma 1- numeri 16, 17 e 19, comma 2 - lettere b, d, f, g, k, n, o, q; all'art.46 comma 3; all'art. 47 commi 1, 2,3 e 4; all'art. 48 commi 2, 3, 6, 7 e 11; all'art. 49 commi 1, 2 e 5; si applica la sanzione amministrativa di € 50,00.
5. Al Comandante del Corpo di PM, in qualità di autorità competente alla gestione delle violazioni amministrative di spettanza comunale, ai sensi dell'articolo 17 della legge n.689/1981 e s.m. i., permane la discrezionalità dirigenziale, nell'ambito di parametri di massima predeterminati e

tenuto conto della natura della violazione e di eventuali ragioni giustificative del comportamento illecito, di graduare le sanzioni amministrative pecuniarie in sede di adozione di ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Art. 57 – Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, alle Forze di Polizia nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, ai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie e alle Guardie Zoofile Volontarie.

Articolo 58 – Entrata in vigore

- Il regolamento del verde urbano entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale e dopo l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Dell'avvenuta approvazione è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le sue disposizioni, qualora risultassero in contrasto con quelle statali e/o regionali che dovessero subentrare, dovranno ritenersi automaticamente adeguate alle stesse a far tempo dalla loro entrata in vigore.
- Le disposizioni, del presente regolamento, qualora risultassero in contrasto con quelle statali e/o regionali che dovessero subentrare, dovranno ritenersi automaticamente adeguate alle stesse a far tempo dalla loro entrata in vigore.
- Le modalità di presentazione dei titoli di cui al presente regolamento, e i relativi procedimenti, troveranno adeguamento automatico qualora il Comune adottasse relativa deliberazione che, con riferimento delle leggi statali e/o regionali, definisca modalità di invio in tutto o in parte telematico.

Articolo 59 – Norme abrogate

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento del Verde Urbano sono abrogati

- gli articoli 21 e 22 del “Piano del paesaggio urbano” approvato con Delib. C.C. n.13 del 27 aprile 2009;
- l'articolo 13 del Regolamento di Polizia Urbana di cui alla Delib. C.C. n.29 del 24 maggio 1999;
- tutte le ordinanze che disciplinano le modalità d'uso di parchi ed aree verdi comunali;
- tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le disposizioni contenute nel presente Regolamento comunale.

- l'art.91 del vigente Regolamento comunale di igiene

Le sanzioni di cui al presente Regolamento comunale sostituiscono quelle di cui alla Delib. G.C. n.293 del 22 settembre 2008 ad esclusione della parte procedurale

ALLEGATO A

METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DEL DANNO BIOLOGICO

ABBATTIMENTI

L'Amministrazione comunale si riserverà il diritto di richiedere l'indennizzo, determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali, nel caso in cui il C.d.R. Aree Verdi debba procedere direttamente o autorizzare l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli, o debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree, sedi di nuovi interventi infrastrutturali. L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula :

$$I = V.o. + S.a.$$

dove : I = indennizzo

V.o. = valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento

Esso rappresenta il valore di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento che si basa attraverso parametri tra i quali il prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, le dimensioni, le condizioni di salute dell'individuo vegetale.

PROCEDIMENTO DI STIMA (Benassi, 1983 ; Misseri, 1973 ; Ferraris 1984)

Il procedimento di stima permette di stabilire il valore delle piante ornamentali di viali e giardini, sulla base di 4 parametri ben definiti. Il procedimento di cui sopra è impostato sulla scorta delle risultanze e elaborazioni estimative già applicate presso i servizi del verde dislocati in Svizzera, in Francia (parchi e alberate), nonché dai tecnici italiani (Misseri 1973 ; Benassi 1983 ; Ferrari). Osservazioni condotte per più anni hanno stabilito l'individuazione e la messa a punto di parametri di cui alle tabelle appresso riportate.

INDICE RELATIVO ALLA SPECIE E VARIETA'

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio secondo i prezzi rilevati presso vivai produttori di piante ornamentali (listino prezzi ufficiale relativo al settore floro-vivaistico compilato annualmente a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Spezia o in mancanza di indicazione da listino prezzi nazionali). Il valore da prendere in considerazione è pari a 1/10 del prezzo di vendita unitario di una pianta con le seguenti caratteristiche:

- CONIFERE** - circonferenza fusto cm. 15-18
 - altezza m. 2,5/3.00

LATIFOGIE - circonferenza fusto cm. 10-12

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del giovane soggetto; esso è più o meno elevato a seconda del costo della piantina in vivaio.

INDICE SECONDO IL VALORE ESTETICO E LO STATO SANITARIO

Il valore viene espresso da un coefficiente che va da 1 a 10 in rapporto alla bellezza dell'albero in quanto pianta isolata, al suo valore come elemento di un filare o di un gruppo, alla sua funzione protettiva (vista, rumore, vento), al suo vigore, alle sue condizioni sanitarie. La bellezza del soggetto e la sua vigoria sono legate alle cure prestategli negli anni di formazione e quindi il sistema di punteggi quantifica il costo delle cure sostenute negli anni successivi.

INDICE	 	CARATTERISTICHE VEGETATIVE DELLE PIANTE
10		pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare
9		pianta sana, vigorosa, in filare
8		pianta sana, vigorosa, in gruppo (da 2 o più individui)
7		pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
6		pianta sana, media vigoria, in filare
5		pianta sana, media vigoria, in gruppo (da 2 o più individui)
4		pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria
3		pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, mal formata, in filare
2		pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, mal formata, in gruppo
1		pianta senza vigore, malata o di scarso interesse estetico-paesaggistico

INDICE SECONDO LA LOCALIZZAZIONE

Per ragioni biologiche gli alberi hanno maggior valore in città che in zone rurali. Negli agglomerati urbani il loro sviluppo è rallentato, ed i costi a cui bisogna andare incontro per ottenere soggetti vigorosi e di buon sviluppo sono più elevati; in città sono più costosi gli interventi per migliorare le caratteristiche del suolo, per difendere le piante dai parassiti, per metterle in condizioni di superare inquinamenti, per ottenere una forma appropriata. Vengono proposti quindi i seguenti indici:

INDICE	LOCALIZZAZIONE
10	Giardini Storici, P.zza Brin, Parco della Rimembranza, P.zza Europa , P.zza Caduti della Libertà, Area verde compresa tra Via dei Colli e Via XX Settembre, P.zza Chiodo, P.zza Concordia, C.so Cavour, P.zza Caduti del Lavoro, P.zza G.Verdi, Piazzale della Stazione.
8	Parco XXV Aprile, Parco di Marola, Parco del Colombaio, Parco di Gaggiola, Parco di Via Bellini, viali e vie alberate, aree cimiteriali.
6	Parco S. Venerio, Parco delle Pianazze, restanti aree verdi urbane (quartieri, piazze, aiuole isolate).
4	Zone rurali.

Per eventuali altre aree verdi ed alberature, non citate nel prospetto, o realizzate successivamente al presente Regolamento il punteggio da attribuire è a discrezione del C.d.R. Aree Verdi. Lo stesso dicasi per la valutazione dei danni arrecati al patrimonio di arredo urbano. Per quanto riguarda le aree boschive comunali, si fa riferimento alla Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 4 e ss.mm.ii. (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

INDICE DELLE DIMENSIONI

La dimensione degli alberi è data dalla misura della circonferenza rilevata a m. 1 dal suolo; l'indice esprime l'aumento di valore dovuto all'incremento dimensionale in funzione dell'età dell'albero, ma tiene conto della diminuzione delle possibilità di sopravvivenza per gli alberi più vecchi. Questo indice non è altro che la rappresentazione del costo del tempo che intercorre tra la messa a dimora delle piante ed il raggiungimento dell'età rilevata espressa dalla circonferenza dell'albero.

CIRCONFERENZA	INDICE	CIRCONFERENZA	INDICE	CIRCONFERENZ	INDICE
CM		CM		CM	
fino a 30	1	141-150	15	321-340	27
31-40	1,4	151-160	16	341-360	28
41-50	2	161-170	17	361-380	29
51-60	2,8	171-180	18	381-400	30

61-70	3,8	181-190	19	401-420	31
71-80	5	191-200	20	421-440	32
81-90	6,4	201-220	21	441-460	33
91-100	8	221-240	22	461-480	34
101-110	9,5	241-260	23	481-500	35
111-120	11	261-280	24	501-600	40
121-130	12,5	281-300	25	601-700	45
131-140	14	301-320	26	701-800	50

INDICE RELATIVO AL DEPREZZAMENTO

Il totale finale ottenuto dal prodotto dei quattro parametri precedenti; può essere deprezzato di una percentuale del valore legata alla necessità di interventi manutentivi che la pianta avrebbe richiesto per essere riportata a condizioni ottimali. Si tratta di interventi di potatura (leggera o forte) e di dendrochirurgia che spesso si rendono necessari su piante vecchie, malate o di valore e che, in caso di abbattimento, non sono più necessari e pertanto sono da sottrarre, in forma percentuale, al valore ornamentale della piante.

PERCENTUALE DI DEPREZZAMENTO

- 10% Potatura leggera
- 30% potatura forte di branche principali
- 50% interventi di dendrochirurgia su cavità
- 70% potatura forte e presenza di cavità

Riassumendo il valore ornamentale (V.o.) di una pianta sarà definito dalla seguente formula:

$$V.o. = (A \times B \times C \times D) - E$$

SPESE DI ABBATTIMENTO

Nel caso in cui il Comune debba procedere, direttamente o mediante ditte esterne all'abbattimento di una pianta gravemente danneggiata o compromessa nella sua stabilità, al valore ornamentale (V.o.), precedentemente determinato, bisogna sommare le spese di abbattimento (S.a.) comprensive di abbattimento della pianta, eliminazione della ceppaia, rimozione e trasporto in discarica del *materiale* di risulta. Nel caso si debba abbattere una pianta di platano ritenuta infetta da cancro

colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) l'operazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Pertanto se l'Amministrazione comunale non dovrà provvedere all'abbattimento della pianta si avrà

$$I = V.o.$$

Se invece l'Amministrazione comunale dovrà provvedere all'abbattimento della pianta si avrà

$$I = V.o. + S.a.$$

ESEMPIO ESPLICATIVO DI STIMA

Determinare il valore ornamentale (V.o.) di una pianta di platano (*Platanus sp.*) irrimediabilmente danneggiata :

a - indice relativo alla specie e varietà :

costo di una pianta di platano di circonferenza cm 10/12

(listino ASSOVERDE 2015-2017)

€ 29,40

€ 29,40 x 1/10 =

€ 2,94

b - indice secondo il valore estetico e lo stato sanitario

pianta sana, vigorosa posta in filare:

9

c - indice secondo la localizzazione

Viale Italia :

8

d - indice in base alla dimensione

circonferenza del fusto cm. 50 rilevato a m. 1,50 dal colletto:

16

e - indice di deprezzamento

la pianta richiede interventi di dendrochirurgia su cavità

- 50%

CALCOLO DEL VALORE ORNAMENTALE DELLA PIANTA

$$V.o. = (2,94 \times 9 \times 8 \times 16) - 50\%$$

€ 1.693,44

Spese di abbattimento (S.a) pari a 0 in quanto sono effettuate da chi ha causato il danneggiamento.

INTERVENTI SULLA CHIOMA

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra

stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento. Il valore ornamentale (V.o.) della pianta è determinato secondo il metodo descritto alla voce "Abbattimenti".

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula :

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove : I = Indennizzo

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'inter

ALLEGATO B

DECRETI DI LOTTA OBBLIGATORIA

(aggiornato a settembre 2015)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 1996

Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2007

Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana.

Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2007

Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den. et Schiff)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2007

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2011

Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 febbraio 2012 .

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2015

Modifica del decreto 29 febbraio 2012 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*

ALLEGATO C
ELENCO DELLE ALBERATURE PER GRANDEZZA
 Il seguente elenco è da considerarsi indicativo e non esclusivo

ALBERI DI 1^ GRANDEZZA			
Angiosperme			
Acer negundo	Acero americano	Platanus x acerifolia	Platano ibrido
Acer platanoides	Acero riccio	Populus alba	Pioppo bianco
Acer pseudoplatanus	Acero di monte	Populus x canescens	Pioppo grigio
Aesculus hippocastanum	Ippocastano	Populus x canadensis	Pioppo ibrido
Aesculus x carnea	Pavia	Populus nigra	Pioppo nero
Ailanthus altissima	Ailanto	Populus tremula	Pioppo tremulo
Alnus glutinosa	Ontano nero	Prunus avium	Ciliegio
Betula pendula	Betulla	Quercus cerris	Cerro
Carpinus betulus	Carpino bianco	Quercus petraea	Rovere
Castanea sativa	Castagno	Quercus robur	Farnia
Celtis australis	Bagolaro	Quercus rubra	Quercia rossa
Fagus sylvatica	Faggio	Robinia pseudoacacia	Robinia
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore	Salix alba	Salice
Juglans nigra	Noce nero	Tilia americana	Tiglio
Juglans regia	Noce	Tilia cordata	Tiglio riccio
Liquidambar styraciflua	Liquidambar	Tilia platyphyllos	Tiglio comune
Liriodendron tulipifera	Albero dei tulipani	Tilia tomentosa	Tiglio argentato
Magnolia grandiflora	Magnolia	Tilia x europaea	Tiglio europeo
Magnolia macrophylla	Magnolia	Ulmus (Hybrida) glabra	Olmo montano
Ostrya carpinifolia	Carpino nero	Ulmus (Hybrida) carpinifolia	Olmo campestre
Platanus occidentalis	Platano occidentale	Zelkova carpinifolia	Zelkova caucasica

Gimnosperme			
Abies alba	Abete bianco	Picea excelsa	Abete rosso
Cedrus atlantica	Cedro del Marocco	Pinus pinaster	Pino marittimo
Cedrus libani	Cedro del ibano	Pseudotsuga douglasii	Douglasia verde
Chamaecyparis laws.	Cipresso di Lawson	Taxodium distichum	Cipresso di palude
Ginkgo biloba	Ginkgo	Thuja placata	Tuia gigante
Larix decidua	Larice europeo	Tsuga canadensis	Tsuga del Canada

ALBERI DI 2^ GRANDEZZA			
Angiosperme			
Acer campestre	Acero campestre	Paulownia tomentosa	Paulownia
Acer rubrum	Acero rosso	Prunus cerasifera	Mirabolano
Albizzia julibrissin	Albizzia	Prunus domestica	Susino
Alnus incana	Ontano bianco	Prunus dulcis	Mandorlo
Arbutus andrachne	Corbezzolo di Cipro	Prunus laurocerasus	Lauroceraso
Betula pubescens	Betulla pubescente	Prunus mahaleb	Ciliegio di Santa Lucia
Broussonetia papyrifera	Gelso della Cina	Prunus padus	Pado
Catalpa bignonioides	Catalpa	Pyrus communis	Pero
Ceratonia siliqua	Carrubo	Quercus ilex	Leccio
Chamaerops humilis	Palma nana	Quercus phellos	
Corylus colurna	Nocciolo di Turchia	Quercus pubescens	Roverella
Davidia involucrata	Albero dei fazzoletti	Salix babylonica	Salice
Diospyros kaki	Kaki	Sophora japonica	Sofora
Eriobotrya japonica	Nespolo del Giappone	Sorbus aria	Farinaccio
Ficus carica	Fico	Sorbus aucuparia	Sorbo degli uccellatori
Fraxinus ornus	Orniello	Sorbus domestica	Sorbo domestico
Ilex aquifolium	Agrifoglio	Trachycarpus fortunei	Palma rustica
Koelreuteria paniculata	Koelreuteria	Ulmus (Hybrida) pumila	Olmo siberiano
Maclura pomifera	Maclura	Umbellularia californica	Umbellularia
Malus domestica	Melo		
Gimnosperme			
Cupressus arizonica	Cipresso dell'Arizona	Pinus cembra	Pino cembro
Cupressus glabra	Cipresso calvo	Pinus pinea	Pino domestico

Cupressus macrocarpa	Cipresso della California	Taxus baccata	Tasso
Cupressus sempervirens	Cipresso		

ALBERI DI 3^ GRANDEZZA

Angiosperme

Amelanchier ovalis	Pero corvino	Lagerstroemia indica	Lagerstroemia
Arbutus unedo	Corbezzolo	Laurus nobilis	Alloro
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda	Ligustrum lucidum	Ligustro
Colutea arborescens	Colutea	Magnolia stellata	Magnolia stellata
Cornus alba	Corniolo	Magnolia x soulangeana	Magnolia
Cornus florida	Corniolo	Mespilus germanica	Nespolo
Corylus avellana	Nocciolo	Poncirus trifoliata	Arancio amaro
Crataegus monogyna	Biancospino	Prunus armeniaca	Albicocco
Crataegus oxyacantha	Biancospino	Prunus spinosa	Prugnolo
Cydonia oblonga	Cotogno	Punica granatum	Melograno
Hibiscus syriacus	Ibisco	Salix caprea	Salicone
Laburnum anagyroides	Maggiociondolo	Salix viminalis	Salice da vimini

Gimnosperme

Chamaecyparis obtusa	Cipresso di Hinoki	Juniperus virginiana	Ginepro della Virginia
Juniperus communis	Ginepro	Thuja occidentalis	Falsa tuja

Documento firmato da:
GIANLUCA RINALDI
COMUNE DELLA SPEZIA
/00211160114
19/05/2016